

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 08/06/2021

FATTO

La ricorrente stipulava, in data 25.7.2014, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 30.000,00, da rimborsare in 120 rate da € 250,00. Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 1.12.2018, dopo il pagamento della rata n. 51.

La ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 862,50 oltre interessi. L'intermediario resiste al ricorso, eccependo, in via preliminare, la irricevibilità del ricorso, in quanto il preventivo reclamo sarebbe stato presentato in assenza di idonea procura, "avendo [il ricorrente] *prodotto un atto in cui manca l'autenticazione della firma di parte ricorrente*". Nel merito, afferma che il contratto contiene chiara indicazione delle voci di costo e della relativa natura. Inoltre, le commissioni denominate con il nome dell'intermediario, previste in contratto, sono destinate a remunerare le "attività di promozione e collocamento della rete distributiva", avrebbero natura *up-front* e non sarebbero rimborsabili. I principi espressi nella comunicazione di Banca d'Italia n. 1475166 del 4.12.2019 in tema di onere restitutorio sarebbero applicabili solo ai nuovi contratti e ai contratti in essere, ma non ai rapporti estinti in epoca antecedente. Ritenendo di non dover corrispondere alcun importo alla ricorrente, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e



finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. In via pregiudiziale, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di rito sollevata dalla parte resistente in ordine alla mancata autenticazione della procura rilasciata dalla ricorrente. Come già rilevato dal Collegio in altre occasioni (decisione n. 19611/2019), le norme sul funzionamento dell'Arbitro non richiedono che la procura sia autenticata; in ogni caso, il soggetto indicato nella procura come rappresentante della ricorrente coincide con il soggetto indicato nel ricorso (decisione n. 15380/2020).
3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protraggano per un periodo successivo a tale data.
4. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
5. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
6. Occorre ricordare che, nella decisione n. 16994 dell'11.07.2019, questo Collegio, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *recurring* la commissione del finanziatore.
7. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 862,50, come risulta dalla seguente tabella:



###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	51
rate residue	69

TAN ▶	8,53%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	57,50%
- in proporzione alla quota	37,04%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissione finanziaria (recurring)	€ 1.500,00	€ 862,50	€ 555,63	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 862,50
<input type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>	€ 0,00	€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 862,50

8. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).
9. Sull'importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 863,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO